

REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1991

che prevede la concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1990, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3648/89 del Consiglio, del 27 novembre 1989, che fissa, per la campagna di pesca 1990, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che, per quanto riguarda l'albacora di peso non superiore a 10 kg, il listao ed il tonno bianco, nessuno di detti limiti è superato e che non vi è quindi necessità di determinare il tetto della quantità da indennizzare;

considerando che, per contro, nel caso dei tonni albacora di peso superiore ai 10 kg, i quantitativi venduti e consegnati all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità, durante il trimestre considerato

eccedono la media di quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che queste quantità eccedono i limiti di cui al paragrafo 4, secondo trattino dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre della campagna di pesca 1984-1986;

considerando che, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera⁽⁴⁾, è necessario decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1990, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

(ECU/1)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	138
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	111
Listao interi	86
Tonno bianco	70

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.